



COMUNE di LEGNARO

C.a.p. 35020 - Piazza Costituzione n. 16 Tel. (049) 8838911 Fax (049) 790940
C.F. 80013460284 - P.I. 00982430282

COPIA

Registro Generale n. 7 del 15-05-2017

DECRETO DEL SINDACO

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SINDACO

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla GU 13 novembre 2012, n. 265, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit ora ANAC), di cui all'art. 13 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTO l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 il quale dispone che sia l'organo di indirizzo politico ad individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione viene, di norma, individuato nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Servizio studi e consulenza trattamento del personale n. 1 del 25 gennaio 2013 ad oggetto: "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" la quale tra le altre cose chiarisce:

- *che la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative;*
- *che considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico;*
- *che "è in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione";*
- *che "...sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei responsabili, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio...";*
- *che "occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell' Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità";*

- *che “la CIVIT (ora ANAC) ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (delibera n. 105 del 2010, par. 4.1.4)” per cui essendo necessario “che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili” valutare “la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente...”*

VISTO l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il quale dispone che sia sempre l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;

EVIDENZIATO, infine, che colui che viene individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11”.

CONSIDERATO pertanto che l’attività di elaborazione del previsto piano triennale di prevenzione della corruzione, e adottato dall’organo di indirizzo politico, non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione;

ACCERTATO inoltre che, per gli enti sprovvisti di dirigenza, la responsabilità dell’ufficio Procedimenti disciplinari ricade in capo al Segretario Comunale qualora siano interessati gli stessi funzionari apicali, ravvisando ipotesi di conflitto di interessi e quindi di incompatibilità;

VISTA la deliberazione n. 21/2012 CIVIT (ora ANAC) dalla quale risulta, da una interpretazione sistematica basata sui riferimenti normativi contenuti sia nel D.Lgs n. 267/2000 sia nella recente riforma della pubblica amministrazione, che l’organo con potere ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente di valutazione nei Comuni deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale per cui per analogia è anche l’organo giuridicamente preposto alla nomina formale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTA la nomina fatta con Decreto n. 3 del 15.03.2013 al dott. Andrea Ragazzo di responsabile della prevenzione della corruzione che risulta ormai incompatibile e palesemente in conflitto di interesse con gli incarichi assegnati in qualità di responsabile P.O. di: risorse umane, segreteria, servizi sociali- cultura-istruzione- anagrafe- CED, protocollo e messi comunali;

RAVVISATA, pertanto la necessità, oltre che l’opportunità, di assegnare al Segretario dott. Fabrizio Baldo in possesso della necessaria esperienza, professionalità e requisiti di professionalità la nomina di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l'art 50 del D.Lgs n. 267/2000 in base al quale il Sindaco oltre che ad essere responsabile dell'Amministrazione del Comune è anche investito del potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal vigente CCNL di comparto

DECRETA

1. di revocare l'incarico per i motivi espressi in premessa, al dott. Ragazzo Andrea di responsabile della prevenzione della Corruzione;
2. Di nominare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il dr. Fabrizio Bando, Segretario Comunale di questo comune, quale responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Legnaro;
3. Di dare atto che al suddetto Segretario spetta pertanto il compito di predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
4. Di stabilire che per le funzioni di cui al precedente punto 1) non è previsto alcun trattamento economico aggiuntivo, tuttavia come previsto dal punto 2.1 della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i rilevanti compiti e funzioni "potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato";
5. Di trasmettere il presente atto: al Segretario interessato; ai responsabili dei settori per opportuna conoscenza e competenza; al personale in servizio; all'OdV; per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi.
6. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO
F.to digitalmente Bettini Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 19-05-2017 al 03-06-2017 al n. 434 del registro delle pubblicazioni.

Li 19-05-2017

L'INCARICATO COMUNALE
F.to digitalmente Schiavon Lorenza

Copia conforme all'originale informatico

Legnaro, 19-05-2017

L'INCARICATO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ♦ per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

o in alternativa

- ♦ entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199”.